



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto dispositivo di sentenza controversia AMAT/ALBANO Giuseppe - Liquidazione spese legali a favore avv. Domenico CASULLI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 6 (sei) del mese di Febbraio, alle ore 10.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo MASI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____
6. _____ 7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. _____ 9. _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. _____

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. _____

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Dirigente Amministrativo riferisce:

In fase di aprima applicazione della nuova classificazione del personale l'Azienda elaborò, secondo le modalità indicate nell'Accordo Nazionale del 24.04.1987, n. 5 scaglioni formati dai dipendenti in possesso della qualifica di condcente di linea che, alla data di applicazio-

ne del nuovo contratto, avevano maturato almeno undici anni di guida effettiva e che, annualmente, a partire dall'1.01.1989, avrebbero dovuto essere inquadrati nella nuova qualifica di agente di movimento, livello 5°.

Nella formazione di tali scaglioni, resi noti al personale con ordine di servizio n. 22 del 04.11.1989, ai fini del computo di anzianità effettiva di guida furono detratti anche i periodi in cui i dipendenti interessati non avevano prestato la loro attività a seguito infortuni sul lavoro.

Con ricorso notificato in data 05.04.1990 il dipendente ALBANO Giuseppe, inserito nel 4° scaglione del 1992 con una anzianità effettiva di 17 anni e due mesi, a mezzo del suo legale rappresentante, avv. Domenico CASULLI, adiva il Pretore del Lavoro per ottenere, ai fini del computo dell'anzianità effettiva di guida utile per il passaggio alla nuova qualifica, sia il riconoscimento del periodo in cui lo stesso, a seguito di dichiarata inidoneità alla guida da parte dell'U.S.L., venne adibito al Reparto Autogrù sia il riconoscimento dei periodi di assenza per infortuni occorsogli sul lavoro.

Il Pretore adito fissava la prima udienza di comparizione alla data del 21.09.1990 e l'Azienda decideva di resistere affidando mandato legale all'avv. Vito FICO con deliberazione n. 139 del 31.05.1990.

Tuttavia l'Azienda, nel corso del giudizio, a seguito circolari esplicative del nuovo contratto inviate successivamente dalla Feder Trasporti, rielaborava gli scaglioni in precedenza formati, considerando come anzianità effettiva anche i periodi di assenza per infortuni sul lavoro.

In virtù delle nuove graduatorie, portate a conoscenza di tutto il personale con ordine di servizio n.13 del 26.10.1990, il dipendente ALBANO Giuseppe fu inserito nel 3° scaglione del 1991, pertanto, lo stesso è stato inquadrato, a tutti gli effetti giuridici ed economici, nella qualifica di agente di movimento, livello 5°, con decorrenza 01.01.1991.

Con dispositivo di sentenza il Pretore del Lavoro in data 20.01.1995, nella controversia di cui sopra, ha accolto parzialmente le richieste del ricorrente condannando l'Azienda a riconoscere allo ALBANO, ai fini del computo dell'anzianità di guida, soltanto i periodi di assenza per infortunio sul lavoro, con pagamento delle differenze retributive maturate dallo stesso e delle spese di lite liquidate in complessive f.1.000.000.

Tuttavia, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Azienda, in esecuzione dell'ordine di servizio n. 13/90, ha già adempiuto a quanto disposto dal Giudice.

Pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, occorre procedere alla liquidazione delle competenze di lite, con relativa comunicazione ai legali della situazione anzidescritta, riservando ogni decisione circa la opportunità di proporre appello avverso la sentenza.

I L P R E S I D E N T E

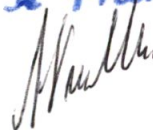
- VISTA la proposta di deliberazione redatta dall'Area Personale;
- VISTI gli atti;

- VISTO il bilancio preventivo 1995;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986, art. 29 - comma g)

D E L I B E R A

- di liquidare all'avv. Domenico CASULLI, giusta dispositivo emesso dal Tribunale di Taranto nella controversia ALBANO/AMAT, che si allega in copia quale parte sostanziale ed integrante, la somma di £.1.000.000 (unmilione), di cui === £.600.000 (seicentomila) per onorario, oltre a IVA e CAP e tutte le spese successive eventuali occorrenti, riservando ogni decisione circa l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza;
- di porre la spesa di cui sopra a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29 - comma g), del DPR n. 902 del 04.10.1986, a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice.

Il Presidente



- VISTO il bilancio preventivo 1995;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1985;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986, art. 29 - comma g)

D E L I B E R A

- di liquidare all'avv. Domenico CASULLI, giusta dispositivo
emesso dal Tribunale di Taranto nella controversia ALBANO/
AMAT, che si allega in copia quale parte sostanziale ed in
tegrante, la somma di L.1.000.000 (un milione), di cui L.
L.600.000 (seicentomila) per onorario, oltre a IVA e CAP e
tutte le spese successive eventuali occorrenti, riservando
ogni decisione circa l'opportunità di proporre appello av-
verso la sentenza;
- di porre la spesa di cui sopra a carico del bilancio di pre-
visione economica per l'esercizio 1995, alla voce di conto
"Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del
Mastro "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29 - comma g), del DPR n.
902 del 04.10.1986, a ratifica la presente deliberazione alla
prima riunione utile della Commissione Amministrativa.

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **6 FEB. 1995**

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
Francesco FERRANTE



8/febbraio/1995
Taranto, li.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 575/95 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla Presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e dal Presidente in data 02.02 e 06.02.1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
36 - 37 - 39.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUDIBELLO)

P.R.

Sen. 253



N. 1954 / 90 R.G.
N. 1865 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE

Il Pretore dott. (dr. Marcello MAGGI)

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

ALBANO GIUSEPPE

rapp. e dif. dall'Avv. D. CASULLI

E

A.M.A.T. in persona del suo legale rapp. e pro-tempore
rapp. e dif. dall'Avv. V. FICO

promossa con atto notificato il 17-3-1940 a convenut

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente

pronunziando, così provvede: 1) Dichiarare il diritto di Albano Giuseppe a vedersi riconosciuta dall'A.R.A.T. ai fini del computo dell'anzianità effettiva di guida, i periodi di assenza per infortuni, occorrenze di lavoro;

2) Dichiarare il diritto di Albano Giuseppe ad essere ingradito al 5° livello alla data prevista per lo scoglimento nel quale avrebbe dovuto essere inserito su l'anzianità effettiva di guida computata con inclusione dei periodi di cui al n. 1;

3) Condannare l'A.R.A.T. al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tributarie in suo favore maturate per effetto dell'insubordinamento n. 2); le condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante, liquidate in complessive L. 1.000.000 di cui L. 600.000 in onorario, che distanti per l'on. D. Camillo, giudice pao.

IL PRETORE
(dr. Marcello MAGGI)

Marcello Maggi

1010 Taranto, 20-1-1945